



COMUNE DI MOZZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

Codice ente 10146

DELIBERAZIONE N. 119

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE PARROCCHIALE DON GASPARE PALTENGGHI

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **19.50** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All' appello risultano:

| | | |
|---------------------|-------------------|----------|
| TASSI BRUNO | SINDACO | Presente |
| PELIZZARI GIULIA | VICE SINDACO | Presente |
| GUENNE AWA | ASSESSORE | Presente |
| BIANCHI ANDREA OMAR | ASSESSORE | Assente |
| DEL BENE EMANUELE | ASSESSORE ESTERNO | Assente |

Totale presenti 3

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Brando che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tassi Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta pervenuta in data 23.09.2022, prot. 9356, da parte del Sig. Boselli Battista in qualità di Presidente del Corpo Musicale Parrocchiale “Don Gaspare Paltenghi” di Mozzanica, finalizzata ad ottenere un contributo per l’anno 2022 a sostegno dell’attività didattico musicale;

CONSIDERATO che:

- il Corpo Musicale Parrocchiale “Don Gaspare Paltenghi” di Mozzanica vanta una tradizione storica di rilievo essendo stato fondato nel 1988 e la Scuola di Musica per gli allievi svolge i corsi di orientamento musicale di tipo bandistico da ottobre a giugno, per un numero complessivo attualmente di circa 10 allievi (così ridotti dopo la pandemia da Covid-19) e promuove il diffondersi della cultura musicale con attività presso le classi, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria;
- per consentire la formazione musicale con gli strumenti scelti dagli alunni la scuola si avvale di insegnanti che prestano la loro attività a titolo gratuito;
- la partecipazione e frequenza dei giovani favorisce il diffondersi della cultura musicale ed artistica in genere, nonché momenti di aggregazione;
- l’Amministrazione intende sostenere con un contributo economico la Scuola di Musica affinché possa continuare a permanere nel tempo il Corpo Bandistico e lo svolgimento di corsi musicali, riconoscendo inoltre la funzione sociale svolta;
- il contenimento dei costi è finalizzato quindi anche alla promozione dell’accesso delle famiglie alla cultura musicale di tipo bandistico nell’ambito di una più ampia promozione della storia e delle tradizioni locali e del patrimonio culturale immateriale;
- vi è consapevolezza del fatto che per una piccola realtà come quella locale diventa difficile accedere a contributi di enti superiori, per cui si reputa necessario cercare di convogliare risorse economiche da parte di soggetti pubblici e privati a sostegno di attività meritevoli sotto il profilo socio-educativo;

RICORDATO che l’art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla Legge n. 122/2010 ha sancito il divieto per gli enti locali di effettuare spese di sponsorizzazione con decorrenza dall’anno 2011;

VISTI gli innumerevoli pareri della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Lombardia, tra cui:

- n. 1075/2010/Par del 20.12.2010;
- n. 122/2011/Par del 10.03.2011;
- n. 285/2011/Par del 16.05.2011;
- n. 349/2011/Par del 09.06.2011;

DATO ATTO che le disposizioni vigenti, anche alla luce dei chiarimenti forniti, si sostanziano come segue:

- sono da considerarsi legittimi i soli contributi finalizzati a compensare lo svolgimento da parte del beneficiario di un’attività propria del Comune, resa in forma sussidiaria orizzontale ex art. 118 della Costituzione, purché l’attività rientri tra quelle che il Comune avrebbe dovuto porre in essere per suo conto, rappresentando quindi una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione;
- vige l’obbligo di palesare in modo non equivoco nella motivazione del provvedimento detto profilo, evidenziando i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio;
- è vietato sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente;

CONSIDERATO altresì che ai fini dell’individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti Locali, occorre, in primo luogo, fare riferimento alle seguenti fonti del diritto:

- a) Costituzione della Repubblica, come rivista ed aggiornata con L. n.3/2001, ed in particolare agli articoli 114 e 118 della predetta Costituzione (art. 114: “I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”; art. 118 “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;);
- b) L. n. 59/1997, art. 1 attribuisce agli enti locali i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità;

DATO ATTO che tali norme non definiscono in modo esplicito e tassativo le finalità e le competenze dei Comuni, e che pertanto occorre fare riferimento:

- al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di legge, sono di norma attribuite al Comune, quale Ente più vicino ai cittadini;
- alle previsioni dello Statuto comunale;
- al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni;
- all'evoluzione dell'assetto sociale, economico ed istituzionale, che estende ed adegua le funzioni proprie dei Comuni;

RITENUTA la presenza dei presupposti di legge, come sopra interpretati dalla Corte dei Conti Lombardia, nel caso in esame, in quanto, oltre a quanto sopra motivato:

- la L.R. n. 9/1993 e s.m.i., come successivamente modificata ed integrata, recante "Interventi per attività di promozione educativa e culturale" promuove la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, artistici e culturali mediante "iniziative per recuperare e avvalorare la storia, la cultura e le tradizioni anche nel mondo popolare in Lombardia", tra le quali si ritiene possa farsi rientrare anche l'attività finalizzata al mantenimento del Corpo Bandistico a cui è correlata l'attività svolta dalla Scuola di Musica;

CONSIDERATO infine che:

- l'attività svolta dal Corpo Bandistico, sia per quanto concerne la Scuola di Musica per gli allievi, sia per quanto concerne la partecipazione attiva alle celebrazioni organizzate dal Comune in occasione delle principali festività nazionali previste da disposizioni di legge, effettuando servizi bandistici, sia per la partecipazione ad eventi socio-culturali-ricreativi organizzati anche da altri enti, rientra nel quadro sopra delineato;
- è sussidiaria rispetto alle attività dovute dall'Ente in relazione alle norme di legge sopra citate tenuto conto che, diversamente, dovrebbe essere lo stesso Comune ad organizzare corsi, gestire strutture, curare le trasferte, procedere alla stipula di assicurazioni etc., mentre in tal modo si realizzano iniziative che coinvolgono la collettività, a costi contenuti;

PRECISATO che il sostegno del Comune si può concretizzare:

- a) nell'erogazione di un contributo economico a favore della Scuola di Musica al fine di contenere i costi a carico delle famiglie;
- b) nella concessione di un contributo per l'eventuale acquisto e/o riparazione di strumenti musicali;
- c) nell'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico in occasione di concerti;

RITENUTO di assegnare un contributo ordinario per l'anno 2022 al Corpo Musicale Parrocchiale Don Gaspare Paltenghi dell'importo di € 2.700,00 al fine di contenere i costi a carico delle famiglie, per l'acquisto di strumenti musicali, spartiti e retribuzione insegnanti;

VISTO:

- il Regolamento di Contabilità armonizzata del comune di Mozzanica;
- il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data 22.03.91;
- gli artt. 3 e 4 dello Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole del Responsabile di Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile di Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l'attestato di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di sostenere l'attività didattico musicale del Corpo Musicale Parrocchiale Don Gaspare Paltenghi per le ragioni di cui in premessa, mediante erogazione di un contributo economico ordinario, per l'anno 2022, di € 2.700,00;
- 2) Di dare atto che l'importo di € 2.700,00 è disponibile nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario al capitolo 10520501/1 come da attestazione previamente acquisita dal Responsabile di Area Finanziaria;

SENTITA la proposta di rendere la presente immediatamente esecutiva al fine di liquidare il contributo come sopra determinato;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Tassi Bruno

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Brando

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).